

DECISIONI IN CONTRASTO

di Paola Corvi

LE MODALITÀ DI NOMINA DEL SOSTITUTO DEL DIFENSORE

(Cass., Sez. I, 25 ottobre 2018, n. 48862)

La facoltà di nominare un sostituto processuale è riconosciuta al difensore di fiducia e a quello di ufficio dall'art. 102 c.p.p. Ai sensi dell'art. 34 norme att. c.p.p., le forme da seguire nella designazione del sostituto sono quelle indicate dall'art. 96, comma 2, c.p.p.: la dichiarazione resa all'autorità procedente ovvero consegnata o trasmessa dal difensore con raccomandata all'autorità procedente.

Sulle modalità di conferimento della delega prevista dall'art. 102 c.p.p. si registrano tuttavia opinioni discordanti, anche in ragione della diversa lettura da parte della giurisprudenza di legittimità delle prescrizioni contenute nella legge professionale, riformata nel 2012.

Secondo una recente pronuncia della Cassazione (Cass. sez. V, 18 giugno 2018, n. 26606), in linea con una lettura della normativa risalente al previgente codice di rito (Cass., sez. III, 14 ottobre 1986, n. 1713; Cass., sez. III, 29 aprile 1986, n. 866), la delega al sostituto processuale deve essere conferita necessariamente per iscritto. L'art. 96, comma 2, c.p.p., infatti, richiede che la nomina sia resa oralmente all'autorità procedente e quindi inserita in un verbale oppure sia effettuata per iscritto e poi consegnata all'autorità procedente o trasmessa per raccomandata: per la designazione del sostituto, che deve avvenire nelle stesse forme, non è dunque ammissibile la forma orale, dovendosi documentare la qualità di difensore anche da parte di chi ne fa le veci. Alla medesima conclusione si giunge, peraltro, anche partendo dalla disciplina della professione forense contenuta nel r.d.l. n. 1578 del 1933, il quale all'art. 9 espressamente prevede che «il procuratore può, sotto la sua responsabilità, farsi rappresentare da un altro procuratore» e «che l'incarico è dato di volta in volta per iscritto negli atti di causa o con dichiarazione separata». Secondo questo orientamento, tale norma non sarebbe stata abrogata dalla riforma dell'ordinamento della professione forense contenuta nella l. n. 247 del 2012, poiché l'art. 65 di tale legge fa salve le norme anteriori fino all'entrata in vigore dei regolamenti previsti dalla stessa legge, non ancora emanati, e non risulta esercitata la delega prevista dall'art. 64 della medesima legge di riforma. Secondo l'orientamento in esame a tale conclusione non osterebbe neppure l'art. 14 della l. 247 del 2012, secondo cui gli avvocati possono farsi sostituire o coadiuvare da un altro avvocato con incarico anche verbale, in quanto l'art. 14 va inteso restrittivamente, nel senso che la sostituzione può avvenire oralmente, ma al di fuori del processo. Peraltro anche qualora si ritenesse abrogato l'art. 9 r.d.l. n. 1578 del 1933, si dovrebbero applicare gli artt. 96, comma 2, c.p.p. e 34 norme att. c.p.p., posto che le disposizioni codicistiche di natura speciale non sarebbero toccate da norme disciplinanti in via generale la professione forense.

La sentenza in commento, al contrario, ritiene pienamente rituale la designazione del sostituto del difensore titolare, operata da quest'ultimo verbalmente. La pronuncia da un lato sottolinea che l'art. 96, comma 2, c.p.p. esclude forme rigorose nella designazione del sostituto, come emerge anche dalla giurisprudenza di legittimità, sempre attenta a favorire l'esplicazione del diritto di difesa, escludendo la necessità di autenticazione (Cass., sez. V, 18 gennaio 2018, n. 8205; Cass., VI, 11 febbraio 2011, n. 15577; Cass., sez. III, 9 novembre 2006, n. 234), o affermando la validità di nomine effettuale senza il rispetto puntuale delle formalità richieste dalla norma (Cass., sez. VI, 7 novembre 2017, n. 54041; Cass., sez. V, 3 febbraio 2017, n. 36885; Cass., sez. II, 10 novembre 2016, n. 52529); dall'altro evidenzia come l'art. 14 della l. n. 247 del 2012 preveda ora espressamente il conferimento orale della delega per la sostituzione. Secondo questo orientamento, infatti, la l. 247 del 2012 è pienamente vigente, indipendentemente dal mancato riordino dell'intera materia previsto dall'art. 64 della medesima legge e conseguentemente ha implicitamente abrogato l'art. 9 r.d.l. n. 1578 del 1933: la disposizione transitoria – l'art. 65 che prevede l'applicabilità delle disposizioni vigenti non abrogate fino alla entrata in vigore dei regolamenti previsti dalla riforma – riguardando fonti di carattere secondario, non può in alcun modo giustificare la permanente vigenza del citato art. 9 che si colloca tra le fonti primarie. Del resto è da escludere l'interpretazione restrittiva avanzata dal contrapposto orientamento giurisprudenziale, essendo pacifico che la

nuova disciplina dettata dall'art. 14 riguarda il processo, come si ricava dall'esegesi della norma e dall'analisi dei lavori parlamentari. Il dato testuale, l'esigenza di semplificazione sottesa alla riforma dell'ordinamento della professione forense, lo sguardo comparatistico alla legislazione di altri Paesi di tradizione affine a quella italiana, portano dunque la Corte ad affermare nella pronuncia in esame la validità della delega orale al sostituto processuale: gli artt. 96, comma 2, c.p.p. e 34 norme att. c.p.p. devono infatti essere interpretati nel senso che il difensore titolare possa farsi sostituire per l'udienza, o per l'atto processuale da compiere, conferendo incarico anche solo orale al sostituto, senza essere necessariamente presente, e senza altro onere diverso dalla formale dichiarazione resa al giudice dal sostituto e raccolta a verbale, ferma restando naturalmente la sua responsabilità sul piano penale, civile e deontologico, per il caso di dichiarazione mendace.